

COLLEGIO DI ROMA – DECISIONE n. 6577/2017- PRES. SIRENA- REL. RUPERTO
Credito ai consumatori – interessi usurari- oneri assicurativi – fattispecie -
infondatezza (cod. civ., art. 1815; d. lgs. n. 385/1993, art. 121)

FATTO

In relazione a un prestito personale di cui è titolare, il ricorrente lamenta: l'applicazione di interessi di preammortamento in eccesso per l'importo di € 25,40, in quanto applicati su di un periodo di 31 giorni in luogo dei 21 effettivi; il superamento del tasso soglia dell'usura; il TEG effettivo, comprensivo dei costi delle polizze assicurative, che è del 33,76 % e, quindi, superiore rispetto al tasso soglia del periodo di riferimento che era del 18,91 %; l'applicazione di un TAEG effettivo superiore rispetto a quello indicato in contratto (16,97% in luogo del saggio dichiarato del 16,95%). Conclude chiedendo che il Collegio accerti l'usurarietà del contratto di credito al consumo stipulato con la convenuta e per l'effetto dichiari la non debenza degli interessi corrispettivi e condanni la banca a restituire quanto indebitamente percepito; chiede, inoltre, che il Collegio accerti l'errata indicazione del TAEG e per l'effetto condanni la banca a rimborsare gli oneri assicurativi indebitamente percepiti, pari ad € 1.620,00.

Resiste l'intermediario rilevando che: in fase di conclusione del contratto, il ricorrente ha aderito a due polizze assicurative facoltative; in contratto erano indicati un TAN del 14,65% ed un TAEG del 16,95%, mentre il TEG risultava essere del 16,80%; essendo il tasso soglia al momento della stipulazione del contratto pari al 18,9125 %, è evidente che non vi è stata alcuna usura; il costo delle polizze assicurative non è stato correttamente fatto rientrare nel calcolo né del TEG né del TAEG in quanto le stesse (così come previsto sia dal contratto di finanziamento sia dai contratti assicurativi) non erano né obbligatorie né connesse al contratto di credito; la circostanza che tali polizze fossero facoltative esclude, quindi, che le stesse dovessero rientrare nel calcolo del TAEG; la circostanza, inoltre, che esse non fossero connesse al contratto di finanziamento esclude che le stesse dovessero rientrare nel calcolo del TEG. Conclude per la infondatezza del ricorso.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione di questo Collegio investe una pluralità di profili relativi ai saggi applicati a un contratto di credito al consumo stipulato dal ricorrente. Stante la pluralità degli aspetti toccati dal ricorso, giova che le doglianze siano considerate separatamente.

Con riguardo alla pretesa applicazione di interessi di preammortamento in eccesso, anche a prescindere dalla considerazione di ciò, che detta circostanza non forma oggetto di autonoma domanda da parte del ricorrente, in quanto strumentale alle ulteriori doglianze relative agli interessi concretamente applicati al prestito, essa non può formare oggetto di positivo apprezzamento da parte di questo Arbitro in quanto del tutto sfornita di prova. Non v'è, in altri termini, alcuna evidenza che siano stati applicati interessi di preammortamento in eccesso rispetto a quanto dovuto

Quanto alla doglianza relativa al TAEG effettivamente applicato, occorre prendere in esame la natura delle polizze assicurative che il ricorrente ha stipulato in fase di conclusione del contratto di credito.

Occorre premettere che il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il saggio è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. In particolare, sono inclusi i

costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.

Per quanto concerne, in particolare, i costi delle polizze assicurative accessorie al contratto di finanziamento, nota il Collegio che, a norma dell'art. 121, comma 2, del TUB, *“Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”*. Le Disposizioni di trasparenza emanate dalla Banca d'Italia nel luglio 2009 precisano che vanno ricompresi nel TAEG *“i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”* (sez. VII, par. 2.4). È dunque al carattere della eventuale obbligatorio della polizza che bisogna avere riguardo al fine di ricomprendere il relativo costo nella indicazione del TAEG.

Ciò premesso, osserva il Collegio che talora, nonostante la qualificazione di “facoltativa” contenuta nel contratto, la copertura assicurativa deve in realtà considerarsi obbligatoria nei sensi sopra specificati. A ciò fa del resto esplicito rinvio la circolare IVASS-Banca d'Italia del 16 agosto 2015: *“dalle risultanze degli accertamenti ispettivi autonomamente condotti nei rispettivi ambiti di competenza dall'IVASS e dalla Banca d'Italia sono emersi casi in cui l'erogazione del prestito è risultata sistematicamente abbinata alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione nonostante la natura facoltativa di quest'ultima. Alcuni indici di 'penetrazione assicurativa' rilevati, risultati anche superiori all'80%, possono essere sintomatici del carattere sostanzialmente vincolato delle polizze”*. Ciò induce a ritenere che non è sufficiente limitarsi alla formalizzazione del rapporto assicurativo, dovendosi piuttosto scendere nell'esame della fattispecie.

Relativamente alla polizza PERS. PROTECTION (il cui premio è di € 900,00), non emergono indici della natura obbligatoria della stessa in quanto: l'indennizzo da liquidare in caso di sinistro non ha alcun collegamento col debito residuo del finanziamento, né ha ad oggetto una somma di denaro (l'indennizzo è, infatti, costituito da prestazioni di natura medicale); l'indennizzo poi è da liquidare non solo al soggetto assicurato, ma anche al suo nucleo familiare perdendosi, dunque, ogni legame con l'adempimento dell'obbligazione derivante dal prestito.

Medesima conclusione negativa deve affermarsi con riguardo polizza assicurativa CL/11/054, atteso che: la copertura riguarda non soltanto eventi che possono farsi rientrare nell'ambito della *Credit Protection Insurance* (morte, inabilità e perdita del lavoro), ma anche eventi ulteriori che non esprimono in medesimo collegamento con l'esigenza di assicurare il soddisfacimento del credito (es. matrimonio, nascita di un figlio); nonostante la durata della copertura assicurativa sia parametrata all'ammortamento del finanziamento, è riconosciuta al cliente il diritto di recesso; l'ammontare dell'indennizzo non è parametrato al debito residuo, bensì espresso in valore assoluto.

Quanto al lamentato superamento del tasso soglia dell'usura, il ricorso è parimenti infondato.

Le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia (aggiornamento Agosto 2009) in materia di usura, applicabili ratione temporis al caso in esame, alla Sezione I, par. C.4 (Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG), precisano che *“Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare sono inclusi: [...] 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del*

creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.

Al fine di valutare se una polizza assicurativa debba farsi rientrare tra gli oneri inclusi nel TEG la Banca d'Italia, nel documento “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura” (cc.dd. FAQ), ha ulteriormente chiarito che: *“In primo luogo va valutato se la polizza o la garanzia è intesa ad: 1. Assicurare il rimborso del credito; 2. Tutelare i diritti del creditore nell'ambito del rapporto di finanziamento. Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche: a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito; b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali; c) è contestuale alla concessione del finanziamento. Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG. Va inoltre fatto presente che, laddove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l'esclusione deve essere limitata all'importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione.*

Di conseguenza, se l'intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG”.

È evidente che sebbene tali disposizioni non abbiano carattere normativo, esse si rivelano estremamente utili nella esegesi della norma contenuta all'art. 2 della legge n. 108 del 1996, peraltro avendo entrambe come unica finalità di includere nel calcolo del TEG tutte quelle voci che vanno a beneficio dell'intermediario creditore ed escluderne, invece, quelle poste ad esclusivo beneficio del cliente.

Esaminando in questa prospettiva le polizze stipulate dal ricorrente contestualmente al finanziamento, si rileva che la polizza Pers. Protection consiste in una polizza di carattere sanitario, priva di collegamento col debito residuo del finanziamento.

Lo stesso dicasi per la polizza assicurativa CL/11/054, avuto riguardo – come è stato già evidenziato sopra – all'ambito assai ampio degli eventi assicurati, che non consentono di ridurre la portata al CPI. Infatti, da un lato, l'ammontare dell'indennizzo non ha alcun collegamento col valore del debito residuo, ma viene espresso in valore assoluto, dall'altro si osserva che la polizza, pur avendo una durata pari a quella dell'ammortamento (e tale durata, peraltro, non è precostituita, ma è frutto di una scelta in sede di adesione al programma assicurativo), non pone alcun vincolo irreversibile sul mutuatario, giacché questi ha comunque diritto di recedere dal contratto sia immediatamente, entro trenta giorni dalla stipulazione, sia in qualsiasi momento a partire dal quinto anno, dando preavviso di sessanta giorni.

P. Q. M.

Il collegio respinge il ricorso